



Responsabilità civile e penale nelle immissioni acustiche

Avv. Cristina Muntoni

• Avv. Cristina Muntoni

Rilevanza delle immissioni rumorose nell'ordinamento giuridico

Per millenni → nessuna (rumori = natura)

2 secoli → industrializzazione (rumori innaturali molesti)

• Avv. Cristina Muntoni



Rilevanza delle immissioni rumorose nell'ordinamento giuridico

Studi

- importante fattore di rischio per la **SALUTE** pubblica
- Stress → **SALUTE**
- Qualità della **VITA**

• Avv. Cristina Muntoni



Art.32 Cost.

La Repubblica tutela

la salute

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

• Avv. Cristina Muntoni



Inquinamento acustico

L. 447/1995- Legge quadro sull'inquinamento acustico art.2

è "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."

• Avv. Cristina Muntoni



Codice Civile art. 844 Divieto di immissioni

- Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i **rumori**, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, **se non superano la normale tollerabilità**, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi
- Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve **contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà**. Può tener conto della priorità di un **determinato uso**.

• Avv. Cristina Muntoni



Normale tollerabilità

Secondo una

giurisprudenza ampiamente consolidata

I limite della normale tollerabilità è
superato

allorché **la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede i 3 db**

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Sent. 939/2011 Cass. Civ. sez. II

Le Immissioni rumorose possono essere intollerabili anche se non superano i limiti di legge

→ Indagine in concreto

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Responsabilità civile

- **AZIONE INIBITORIA** dell'attività rumorosa

Interventi per

Riduzione in ripristino

Cessazione attività

- **RISARCIMENTO DEL DANNO**

- Patrimoniale (Perdita di valore dell'immobile)

- Non patrimoniale (biologico/salute, morale/sofferenza, esistenziale/vita di relazione)

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Tollerabilità Accettabilità

- **Art.844 C.C.**

- → tollerabilità

- **Normativa pubblicistica** (es Legge quadro inq)
→ accettabilità

i limiti della normale tollerabilità sono più rigorosi
Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità ma essere superiore alla "normale tollerabilità". In tal caso il singolo danneggiato può reagire e far cessare o diminuire il rumore.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Cosa farà una persona disturbata da rumore?

1. Diffida per cessazione o riduzione
2. Dopo che non ha avuto esito: O
 - ricorre al **tecnico specializzato** (verifica la tollerabilità) + ricorso alle autorità

Oppure

- presenta un esposto al Comune che invia il personale ARPA per verifiche

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Danno patrimoniale valore immobile

- **se l'appartamento non rispetta i limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 e subisce immissioni rumorose, in base all'art.844 C.C. può essere chiesto un risarcimento di 20-30% del valore dell'immobile al venditore (che deve garantire sul minor valore del bene per vizi ex art1490 ss c.c.)**

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

PROFILI PENALI

• Avv. Cristina Muntoni

Art. 659 C.P.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o **rumori**, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici,

è punito **con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309**.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Cass Penale sent.23362/2003

- Per la configurabilità del reato ex art.659 C.P. è necessario che l'immissione rumorosa abbia una **potenzialità dannosa diffusa rispetto al bene protetto (Tutela occupazioni e riposo collettivo) e coinvolga più soggetti** anche se denuncia solo uno.
- Se ne coinvolge solo uno → responsabilità civile ex art.844 C.C.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Sentenza Cass. 8 luglio 2013, n. 28874

- È colpevole ex articolo 659, comma 1, Codice penale (disturbo della quiete) **l'imprenditore** che installa nell'impresa un condizionatore che emette rumori intollerabili.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Novità Sentenza della Corte Cost. 22 maggio 2013, n.103

illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della Legge 96/2010, in quanto ha previsto che l'art.11, comma 5, della Legge 7 luglio 2009 n.88 venisse sostituito dalla norma di interpretazione: <<In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'art. 3 della legge 447/1995 si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi>>

→ ribadito che il DPCM 5/12/97 (Requisiti acustici passivi degli edifici) è e resta a tutti i livelli l'unico riferimento di legge pienamente vigente per quanto riguarda le prestazioni acustiche degli edifici

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

L. 447/95

Legge quadro sull'inquinamento

Art. 10

sanzioni amministrative

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da (lire 2.000.000) a (lire 20.000.000).

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

L. 447/95 Art. 10

- Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da (lire 1.000.000) a (lire 10.000.000)

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

L. 447/95 Art. 10

- La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province nell'ambito delle loro competenze

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

Vigilanza e controllo Comune e provincia

- possono avvalersi del supporto ARPA per la gestione tecnica della problematica, pur restando in capo ad essi la responsabilità del procedimento amministrativo.
- effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA, privilegiando segnalazioni, esposti e lamentele dei cittadini.
- in base alla L. 447/95 gli Enti competenti, anche di propria iniziativa, possono utilizzare le strutture ARPA al fine di accertare l'eventuale superamento dei limiti di rumore e quindi la violazione delle relative norme.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

sanzioni

Comune non dotato di zonizzazione acustica del territorio Limiti

Le imprese, secondo quanto già disposto dal DPCM 01.03.91, devono rispettare i limiti di cui all'art. 6, 1° comma del medesimo decreto (limiti assoluti di zona). Tali limiti sono riferiti alle zone omogenee di cui al DM 1444/68.

Sanzione

Il mancato rispetto di tali limiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 10, 3° comma della L. 447/95 (da 258,23 a 10.329,14 €).

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

sanzioni

- Comune dotato di zonizzazione acustica del territorio
Limiti
- 1. Le imprese devono rispettare i limiti di emissione di cui all'art. 2 e alla tab. B del DPCM 14.11.97 (tali limiti sono riferiti al rumore emesso dalla singola sorgente, misurato al confine di proprietà della stessa, in direzione di spazi occupati dalle persone).
- 2. Inoltre, devono rispettare i limiti di immissione di cui all'art. 3 e alla tab. C del DPCM 14.11.97 (detti limiti sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti presenti in un dato luogo in un certo periodo di tempo che può essere diurno o notturno).
- 3. Infine, le imprese, salvo siano ubicate in Classe VI - esclusivamente industriale, devono rispettare il limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.97.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

sanzioni

Sanzione

Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione (sia assoluti che differenziali), determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, 2° comma della L. 447/95 (da 516,46 a 5.164,57 €).

L'unico strumento di tutela penale in materia di inquinamento da rumore resta ancora oggi l'art. 659 c.p.

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

SARDEGNA

6.6.2013

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N.526

Norme in materia acustica

(ora in fase istruttoria → commissioni consultive)

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

SARDEGNA
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
N.526

ART.19 SANZIONI

- Da 500 a 5000 € (da 1500 a 15.000) per mancata presentazione del piano di risanamento
- Da 500 a 5000 attività rumorose senza autorizzazione
- Da 1000 a 10000 superamento del limite della legge quadro 347/1995

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

SARDEGNA

È una delle poche regioni in cui la progettazione acustica è obbligatoria → parte integrante della documentazione tecnica necessaria per il rilascio della concessione edilizia → atto pubblico → resp penale artt476 e ss cp

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

RESPONSABILITA' PENALE

Progetto acustico inserito tra atti depositati → ATTO PUBBLICO

Se è falso

dell'articolo **481 del codice penale**

"falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità"

reclusione fino ad un anno e **multa** da 51 a 516 euro

GFTA

RESPONSABILITA' PENALE

se dolo generico = volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione

Art. 479.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

RECLUSIONE

DA 1 A 6 ANNI

GFTA

RESPONSABILITA'

- • Se c'è volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione → reato di falso (penale)
- • Se l'attestato è "solo" non veritiero (MA no dolo)
- → illecito amministrativo ed eventualmente disciplinare

GFTA

Responsabilita'

In caso di ERRORE TECNICO
il professionista dovrà rispondere ai danneggiati secondo i normali criteri di responsabilità basati sul danno, sul dolo o sulla colpa (anche se non grave) e sul rapporto di causalità tra l'errore professionale ed il danno subito

GFTA

RESPONSABILITA' PENALE

REATO DI FALSO (falsità ideologica in atto pubblico ex art. 479 c.p.)
se il professionista qualificato rilascia un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritiero
o se il direttore dei lavori attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica + dolo generico (= volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione) reclusione da uno a sei anni.

GFTA

GRAZIE

• Avv. Cristina Muntoni

GFTA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale